

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

**col Ministro delle Finanze**

(FERRARI AGGRADI)

**col Ministro della Pubblica Istruzione**

(SCAGLIA)

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEDATI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1968**

Soppressione dell'Ente « Ufficio di affrancazione » di Scarlino e devoluzione del patrimonio al locale Ente comunale di assistenza e al Patronato scolastico dello stesso Comune

ONOREVOLI SENATORI. — Ai tempi del Principato di Piombino quaranta abitanti del Comune di Scarlino furono obbligati a cedere ad altri le loro terre, con la conservazione, però, dei diritti di legnatico, pascolo e semina. A seguito di contrasti e risentimenti manifestatisi tra gli scarlinesi, il Granduca di Toscana con « *motu proprio* » del luglio 1840 abolì le servitù di cui sopra.

Con tale provvedimento e con altri successivi furono dettate norme per il procedi-

mento di affrancazione dei fondi, rimanendo peraltro fermo il principio che le « servitù civiche » erano state « abolite a pubblico beneficio » e che le somme pagate dai possessori dei fondi per l'affrancazione dei medesimi costituivano « un capitale proprio e particolare dei popoli » che godevano delle servitù, da reinvestire per fini di utilità generale.

Con Risoluzione sovrana del 23 agosto 1854 venne, infatti, istituito uno speciale

« Ufficio di affrancazione » per amministrare il capitale proveniente dall'affrancazione dei fondi del territorio. Scopi essenziali del detto ente erano quelli di favorire lo sviluppo dell'agricoltura e dell'istruzione e di esercitare la beneficenza.

Successivamente, il Governo della Toscana rilevava che al perseguimento dello scopo di favorire lo sviluppo dell'agricoltura non si era rilevato idoneo il sistema di erogazioni di somme di denaro in favore degli ex utenti di servitù civiche sui terreni affrancati e ritenne fosse miglior cosa, aderendo ai desideri espressi dalle popolazioni interessate, impiegare il capitale ottenuto mediante l'affrancazione « con dare agli abitanti dei luoghi . . . terreni da distribuirsi tra loro in proprietà » (decreto del 9 marzo 1860).

In relazione a tali indirizzi, con Regolamento del 5 novembre 1860 fu provveduto alla soppressione, con decorrenza 1° gennaio 1861, del cennato Ufficio di affrancazione e, per l'amministrazione del relativo patrimonio, alla costituzione di una « Deputazione » elettiva, sottoposta alla sorveglianza ed al controllo del locale Municipio e della Prefettura di Grosseto, con i seguenti particolari compiti:

a) accertamento e liquidazione del patrimonio spettante al soppresso Ufficio;

b) acquisto ed assegnazione di terreni agli aventi diritto;

c) corresponsione di sussidi agli assegnatari per agevolare la riduzione a coltura di quei terreni;

d) istituzione di due scuole pubbliche e fondazione di due posti di studio, uno presso le Università toscane e l'altro in un Seminario od in un Liceo.

Le attività descritte alle lettere a) e b) avevano, pertanto, un carattere transitorio e determinato nel tempo, mentre quelle di cui alle successive lettere c) e d) inerivano a fini di natura permanente, con aspetti sostanzialmente riconducibili, da un lato, alle attività di assistenza economica demandate agli Enti comunali di assistenza dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e 3 giugno 1937, n. 847 (concessione di sussidi agli asse-

gnatari) e, dall'altro, all'azione di assistenza scolastica che fa capo ai Patronati scolastici disciplinati dalla legge 6 marzo 1958 numero 261 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961 n. 636 (borse di studio).

Ciò consente di ritenere il carattere pubblicistico dell'Ente di Scarlino, con particolare riferimento, cioè, sia alla destinazione, prevista nel Regolamento del 1860, dei redditi patrimoniali per il conseguimento di fini oggettivamente pubblici in quanto propri anche dello Stato, sia ai poteri di controllo sulla Deputazione che il Regolamento stesso devolve all'autorità comunale ed a quella governativa periferica.

Tracciati come sopra i precedenti storici ed i lineamenti giuridici dell'organismo di cui si tratta, va rilevato, sul piano attualistico e concreto, che la consistenza del patrimonio, il movimento finanziario e le erogazioni assistenziali dell'Ente, risultano dalla seguente situazione, secondo i dati riferiti al periodo 30 settembre 1961-30 dicembre 1966:

#### 1) *Consistenza patrimonio*

a) Fabbricato sito in Scarlino Capoluogo — Via Generale Citeri — composto di n. 16 vani, di cui n. 1 adibito ad ufficio, numero 5 ad aule scolastiche, n. 8 ad uso di abitazione privata e n. 2 seminterrati.

b) Fabbricato sito in Scarlino Capoluogo — Via Flavio Agresti — composto di n. 2 vani, di cui n. 1 adibito a sala di riunioni e n. 1 seminterrato adibito a magazzino.

#### 2) *Complesso delle entrate*

Nel periodo anzidetto il complesso delle entrate è di lire 696.887.

#### 3) *Complesso delle uscite*

Ammontare di lire 551.424.

#### 4) *Erogazioni dell'Ente*

Sono stati erogati per scopi assistenziali i seguenti contributi:

a) C.R.I. Sottocomitato di Scarlino lire 25.000;

b) Pro India lire 5.000;

c) Pro alluvionati di Grosseto lire 10.000.

La evidente insufficienza patrimoniale dell'Ente rende impossibile il raggiungimento degli scopi istituzionali e ne giustifica, pertanto, la richiesta di soppressione, rappresentata dal Commissario prefettizio dell'Ente stesso nonché dal Consiglio comunale di Scarlino, e condivisa sia dal Prefetto di Grosseto sia dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze.

Posta quindi siffatta esigenza, è stato affrontato il problema dello strumento giuridico attraverso il quale far luogo al provvedimento estintivo.

Perplexità, invero, sono sorte riguardo alla prospettiva di considerare idoneo il mezzo amministrativo consistente nell'atto del Presidente della Repubblica con il quale, previa l'istruttoria di rito tramite la competente Amministrazione statale, si determini la fusione per incorporazione dell'Ente di cui si tratta nell'Ente comunale di assistenza ovvero nel Patronato scolastico di Scarlino. Infatti nessuna delle due soluzioni si è presentata priva di dubbi e giuridicamente incontrovertibile, stante la difficoltà di inquadrare, nel vigente sistema positivo, un ente di così remote origini storiche e con finalità così peculiari le quali, se pure in linea di massima non sono dissimili da quelle relative ai due settori della pubblica assistenza e dell'assistenza scola-

stica, tuttavia non appaiono totalmente identificabili con i compiti propri degli E.C.A., da un lato, e dei Patronati scolastici, dall'altro, alla stregua delle disposizioni che disciplinano le rispettive attività.

La soluzione, pertanto, che offre il massimo della certezza giuridica è parsa quella di promuovere un provvedimento legislativo con il quale si dichiara la soppressione dell'Ufficio affrancazione di Scarlino e si disponga circa la sorte del suo patrimonio. In tali sensi si è pronunciata consultivamente l'Avvocatura dello Stato di Firenze.

Ai fini di cui sopra, è stato quindi predisposto l'unito disegno di legge, che consta di un articolo unico: con il primo comma si prevede la soppressione dell'antico Istituto, con il secondo viene stabilita la devoluzione, in parti di ugual valore, del residuo patrimonio all'Ente comunale di assistenza di Scarlino ed al Patronato scolastico dello stesso Comune, in quanto le strutture medesime, per la loro natura di organismi capillari dell'azione pubblica di assistenza generica o di base e di assistenza scolastica a livello locale, si ritengono i successori più idonei dell'ente sopprimendo. Con il terzo comma il Prefetto di Grosseto viene incaricato della devoluzione del predetto patrimonio.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'Ente « Ufficio di affrancazione » con sede in Scarlino, istituito con sovrana risoluzione del 23 agosto 1854 e trasformato in deputazione elettiva per effetto del regolamento del 5 novembre 1860, è soppresso.

Il patrimonio dell'ente predetto è devoluto in parti di uguale valore all'Ente comunale di assistenza di Scarlino e al Patronato scolastico dello stesso Comune.

Il Prefetto di Grosseto è incaricato della devoluzione del patrimonio, ai sensi del precedente comma.